

Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Regolamento

ART. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento del Dipartimento disciplina le attribuzioni e il funzionamento degli Organi del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, le loro competenze, le modalità di elezione delle rispettive componenti elettive, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 2 – ASPETTI GENERALI

1. Il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo è stato istituito con Decreto Rettorale n. 1543/2012 del 16.10.2012 ed è attivato dall'1.1.2013.

2. Il Dipartimento gestisce, coordina, programma e promuove, in uno spirito di dialogo interdisciplinare, l'attività di ricerca, l'attività didattica e quella di formazione alla ricerca nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, al fine di attuare gli obiettivi indicati nel proprio progetto istitutivo.

Sono da considerarsi di pertinenza del Dipartimento i settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti presenti nelle Classi di Laurea e di Laurea Magistrale attivate presso il Dipartimento. I settori scientifico-disciplinari dei docenti afferenti sono quelli indicati nell'Allegato A.

3. Sono di pertinenza del Dipartimento i Dottorati di ricerca e i Master indicati nell'Allegato B. Sono di pertinenza del Dipartimento le Classi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale abilitante indicate nell'Allegato C.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE INTERNA

1. *Partizioni interne: sezioni.* Il Fil.Co.Spe. si articola in due sezioni: la sezione Filosofia, Comunicazione, Storia e Scienze del Linguaggio e la sezione Comunicazione e Spettacolo. Le due sezioni sono dotate di autonomia amministrativa e gestionale in accordo con quanto stabilito dal Regolamento Finanziario e Contabile di Ateneo.

Fanno parte di ciascuna sezione i docenti che nella richiesta di istituzione del Dipartimento hanno indicato la loro appartenenza alla sezione stessa.

I docenti e i ricercatori a tempo determinato assegnati di ufficio al Dipartimento decidono, all'atto della loro assegnazione, a quale sezione afferire.

Nei casi in cui l'assegnazione di un docente al Dipartimento non proceda d'ufficio, la richiesta di afferenza deve indicare la sezione prescelta e deve comunque essere sottoposta all'approvazione del Consiglio, fatto salvo quanto disposto dai Regolamenti di Ateneo in materia di mobilità interna dei docenti.

L'istituzione di una nuova sezione può essere proposta al Consiglio di Amministrazione previo voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di Dipartimento, sempre che sussistano i requisiti di cui all'art. 27 c. 12 dello statuto.

Il passaggio di un docente da una sezione ad un'altra è subordinato al parere favorevole espresso dal Consiglio.

Ciascuna sezione elegge al proprio interno un Coordinatore Scientifico. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione, a maggioranza semplice a partire dalla seconda.

Il Coordinatore Scientifico dura in carica tre anni ed è rieleggibile una volta soltanto. La funzione di Coordinatore Scientifico è incompatibile con quella di Coordinatore della didattica e con le cariche accademiche monocratiche.

I docenti appartenenti a una sezione si riuniscono su convocazione del Coordinatore Scientifico per discutere le materie di cui ai punti che seguono. I docenti appartenenti a una sezione si riuniscono altresì quando ne faccia richiesta almeno un terzo di loro.

Ove si debba procedere alla elezione del Coordinatore Scientifico, i componenti la sezione sono convocati per via telematica dal Direttore del Dipartimento con un preavviso di almeno quindici giorni. Le elezioni avvengono di norma entro i tre mesi precedenti la scadenza del mandato in corso.

L'autonomia di ciascuna sezione si esplica nell'iniziativa in relazione al coordinamento, alla programmazione e alla realizzazione delle attività di ricerca degli afferenti, e più in particolare nei seguenti compiti:

- a) coordinare le ricerche individuali e programmare e coordinare le ricerche di gruppo degli afferenti;
- b) proporre la stipula di accordi con Università pubbliche e private, e con altre istituzioni pubbliche e private italiane ed estere per attività didattiche e di ricerca;
- c) svolgere le azioni utili all'acquisizione, da parte di enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, di committenze per l'esecuzione di compiti ed incarichi che rientrano nelle

- attività di ricerca della sezione, nonché per il reperimento dei fondi per le ricerche individuali e di gruppo presso tutte le sedi ritenute opportune;
- d) rappresentare le ricerche di gruppo e concorrere a rappresentare le ricerche individuali nelle sedi ritenute opportune;
 - e) formulare proposte relative alle attività dei Dottorati di ricerca nei cui Collegi docenti siedono i propri afferenti;
 - f) programmare le attività dei laboratori afferenti;
 - g) formulare alla giunta di Dipartimento, che le istruisce e le trasmette al Consiglio, proposte relative alla programmazione triennale in relazione alle esigenze della ricerca e della didattica;
 - h) formulare proposte relative all'offerta formativa in accordo con i corsi di studio interessati;
 - i) predisporre l'utilizzazione degli spazi e delle attrezzature di pertinenza della sezione;
 - j) amministrare i fondi di pertinenza della sezione, risultanti dai trasferimenti operati dal Consiglio di Dipartimento in relazione al personale docente e non docente afferente alla sezione, e in relazione agli spazi e alle attrezzature della sezione, nonché dai fondi che agli afferenti alla sezione proverranno da ogni fonte di finanziamento interna o esterna all'Ateneo;
 - k) istruire le procedure relative alle spese di cui ai punti precedenti al fine di proporle al Direttore e al Consiglio del Dipartimento.

Nell'esercizio dei predetti compiti il Coordinatore Scientifico rappresenta la sezione e cura l'attuazione delle decisioni di quest'ultima.

2. *Organizzazione delle attività formative.* Per coordinare le attività didattiche dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale omogenei, il Consiglio di Dipartimento elegge, tra i propri docenti che insegnano prevalentemente o esclusivamente in tali Corsi di Laurea, tre Coordinatori della didattica: uno per la Laurea in *Filosofia*, per la Laurea Magistrale in *Scienze filosofiche* e per la Laurea Magistrale abilitante in *Filosofia*; uno per la Laurea in *Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo*, per le Lauree Magistrali in *Cinema, Televisione e produzione multimediale* e *Teatro-musica-danza*, e per la Laurea abilitante in *Musica*; uno per la Laurea in *Scienze della comunicazione* e per le Lauree Magistrali in *Informazione editoria e giornalismo* e in *Teorie della Comunicazione*. In caso di istituzione di nuovi Corsi di Laurea, il Dipartimento può eleggere un Coordinatore della didattica per tali corsi.

In conformità con il proprio progetto culturale, il Dipartimento ha tra i propri obiettivi formativi anche quelli legati alla educazione continua e alla formazione critica, nei settori di propria competenza, degli operatori delle professioni, incluse quelle sanitarie secondo le normative vigenti. Il Coordinatore della didattica dura in carica tre anni, ed è rieleggibile una volta soltanto.

La funzione di Coordinatore della didattica è incompatibile con quella di Coordinatore Scientifico e con le cariche accademiche monocratiche. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione, a maggioranza semplice a partire dalla seconda. Ove si debba procedere alla elezione del Coordinatore della didattica, per rinuncia dell'interessato o per scadenza naturale del mandato, il Consiglio di Dipartimento è convocato per via telematica con un preavviso di almeno quindici giorni. Le elezioni avvengono di norma entro i tre mesi precedenti la scadenza del mandato in corso.

Ciascun Coordinatore della didattica, coadiuvato nelle sue funzioni da una Commissione formata da quattro membri eletti a maggioranza semplice dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti titolari di insegnamenti nei Corsi di Laurea di sua competenza, provvede all'organizzazione e al coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio relativi ai Corsi di propria pertinenza.

La Commissione della Didattica, una per ciascun Corso di Laurea, viene eletta contestualmente al Coordinatore di riferimento; dura in carica tre anni e può essere coadiuvata dalla partecipazione del personale amministrativo dell'Area didattica di riferimento.

In particolare si occupa, istruendo le relative pratiche, di

- a) approvare in via definitiva i piani di studio, presiedendo all'istruzione delle relative pratiche da parte dei tutori, della Commissione e della segreteria didattica;
- b) organizzare i servizi interni di orientamento e tutorato;
- c) formulare alla Giunta, che le istruisce e le trasmette al Consiglio di Dipartimento
 - proposte e pareri relativi all'offerta formativa e alla sua presentazione;
 - proposte e pareri concernenti i piani di sviluppo, anche con riguardo ai posti di professore e ricercatore;
 - proposte per le eventuali coperture di insegnamenti con affidamenti, supplenze, contratti;
 - proposte per la formulazione dell'orario delle lezioni, curando la non sovrapposizione degli orari degli insegnamenti relativi allo stesso anno di corso e la giusta sequenzialità degli insegnamenti legati da una relazione di propedeuticità;
 - proposte per la formulazione dei calendari degli esami di profitto e di laurea;
 - pareri sulla concessione ai professori di ruolo e ai ricercatori dell'autorizzazione a fruire di periodi dedicati a esclusiva attività di ricerca;
 - eventuale nomina di cultori della materia per la formazione delle commissioni d'esame.

d) sovrintendere alla predisposizione del Rapporto Annuale di Riesame (RAR) e della Scheda Unica Annuale (SUA) relativi ai corsi di propria competenza.

Si occupa altresì del monitoraggio e dell'autovalutazione della propria offerta formativa elaborando una relazione annuale da inviare al Dipartimento, ponendo in evidenza i risultati conseguiti, le difficoltà incontrate e gli eventuali provvedimenti migliorativi da adottare.

Garantisce, inoltre, agli studenti il diritto all'informazione mediante tempestiva comunicazione del calendario e degli orari delle lezioni, dei calendari delle sessioni di esame, degli orari di ricevimento dei docenti, delle attività di tutorato e di tutte le altre attività formative.

Tutte le informazioni relative ai Corsi di Studio e al loro funzionamento ordinario si possono reperire on-line nei rispettivi siti web.

Il Coordinatore della didattica può riunire i docenti titolari di insegnamenti nei corsi di studi di sua competenza per ricevere indicazioni o pareri in relazione alle esigenze didattiche.

Si allegano al presente Regolamento (vedi allegato D) i regolamenti Didattici dei Corsi di Studio di Competenza del Dipartimento. La modifica di tali Regolamenti non costituisce modifica al presente Regolamento.

3. *Partecipazione ad una Scuola.* Al fine di coordinare e ottimizzare le attività didattiche e di servizio comune agli studenti dell'Area scientifico-disciplinare di Lettere e Filosofia, come definita dalla tabella A allegata allo Statuto, il Dipartimento partecipa alle attività della Scuola comune con i Dipartimenti di Studi Umanistici e di Lingue, Letterature e Culture straniere, ove costituita. Le funzioni della Scuola, in rapporto con le competenze dipartimentali definite dal Regolamento Generale di Ateneo all'art. 17 comma 10 e dallo Statuto all'art. 27 commi 5, 6 e 7, sono precisate nel suo progetto istitutivo. A tale Scuola è attribuita inoltre la funzione di gestione coordinata delle aule e degli spazi comuni già attribuiti alla Facoltà di Lettere e Filosofia, comprese le apparecchiature ivi collocate. Presso la Scuola si costituisce altresì la Commissione paritetica docenti-studenti di cui all'art. 31 dello Statuto e all'art. 19 del Regolamento Generale di Ateneo, relativa alle attività didattiche, di tutorato e di servizio offerte agli studenti dell'Area scientifico-disciplinare di Lettere e Filosofia.

4. Il Dipartimento gestisce, in accordo con le disposizioni regolamentari e con quelle degli Organi centrali di Ateneo, coordinandosi con gli uffici dell'amministrazione centrale competenti e con la Scuola, i servizi agli studenti connessi ai percorsi formativi, alla definizione e alla presentazione dell'offerta formativa di propria competenza.

In particolare, assicura le attività connesse:

- a) alla definizione e presentazione dell'offerta formativa;
- b) alla carriera universitaria degli studenti;
- c) alla programmazione e allo svolgimento delle prove di valutazione e delle prove finali;

- d) al servizio di assistenza per gli studenti e per i docenti;
- e) alla predisposizione di avvisi relativi alle attività didattiche.

ART. 4 – ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Sono organi del Dipartimento: il Direttore; il Consiglio di Dipartimento; la Giunta.

ART. 5 – DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Sono compiti del Direttore del Dipartimento:

- a) rappresentare il Dipartimento;
- b) presiedere il Consiglio e la Giunta, predisponendo l'ordine del giorno delle riunioni;
- c) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio;
- d) tenere i rapporti con gli Organi centrali dell'Università;
- e) esercitare il coordinamento tra tutte le attività del Dipartimento;
- f) vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo all'interno del Dipartimento;
- g) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Direttore del Dipartimento designa un professore appartenente al Consiglio quale proprio vice. Il Vicedirettore viene nominato con decreto rettorale. Il Vicedirettore assume tutte le funzioni attribuite al Direttore nei casi di sua assenza o impedimento. In caso di mancata designazione del Vicedirettore, tale ruolo viene assunto dal decano dei professori del Consiglio di Dipartimento.

3. Il Direttore può delegare specifiche funzioni ad altri docenti. In particolare, il Direttore nomina di regola un Delegato ai rapporti con gli studenti. Tutte le deleghe sono comunicate al Consiglio e pubblicate sul sito di Dipartimento.

4. Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo appartenenti al Dipartimento. Le modalità di presentazione delle candidature e le procedure di elezione sono stabilite dal Regolamento Elettorale di Ateneo.

ART. 6 – CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) i docenti appartenenti al Dipartimento;

- c) i rappresentanti del personale TAB;
- d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio e ai corsi di Dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento;
- e) il Segretario Amministrativo e il Segretario alla Ricerca, entrambi con voto consultivo. La funzione di segretario verbalizzante è svolta, di norma, dal Segretario Amministrativo. In caso di assenza di quest'ultimo, e comunque quando il Direttore lo ritenga opportuno, può essere svolta dal Segretario alla Ricerca.
- f) un rappresentante dei docenti a contratto e un rappresentante degli assegnisti di ricerca, senza diritto di voto;

Il numero dei rappresentanti del personale TAB di cui alla lettera c) del presente articolo è pari a nove. In generale, tale numero non può essere inferiore al 10% né superiore al 15% del numero dei docenti facenti parte del Consiglio di Dipartimento.

In accordo con quanto stabilito dallo Statuto e fatte salve eventuali successive modifiche del medesimo, il numero dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio e di Dottorato di ricerca di cui alla lettera d) del presente articolo è correlato al numero di studenti iscritti ai corsi di studio e di Dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento: tale numero è pari a cinque rappresentanti, nel caso che il numero degli studenti iscritti non sia superiore a duemila; è pari a sette, nel caso che il numero degli studenti iscritti sia superiore a duemila e non superiore a cinquemila; è pari a nove, nel caso che il numero degli studenti iscritti sia superiore a cinquemila. Nel numero dei rappresentanti degli studenti deve essere compreso almeno uno studente iscritto ai corsi di Dottorato di ricerca.

2. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dei docenti a contratto e degli assegnisti di ricerca avvengono con collegi distinti e si tengono di norma entro i tre mesi precedenti la scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. Sono indette dal Direttore di Dipartimento, il quale convocherà per posta elettronica tutti gli aventi diritto al voto con un preavviso di almeno quindici giorni.

Il Segretario Amministrativo e il Segretario alla Ricerca godono unicamente dell'elettorato attivo. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto, sono valide se vi abbia preso parte almeno il 30% degli aventi diritto al voto.

3. Il seggio elettorale per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo ha sede nel Dipartimento ed è composto da due membri del Consiglio di Dipartimento e un membro del personale tecnico-amministrativo designati dal Consiglio di Dipartimento.

Il seggio elettorale per l'elezione dei docenti a contratto e degli assegnisti di ricerca è composto da due membri del Consiglio di Dipartimento e da un docente a contratto o un assegnista designati dal Consiglio di Dipartimento.

Alla chiusura delle operazioni di voto, il Presidente del seggio redige il verbale indicando il numero degli aventi diritto al voto e dei votanti, il numero di preferenze espresso e il numero dei voti riportati da ciascun candidato.

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletta la persona appartenente al genere meno rappresentato nell'organo. In assenza di quest'ultima, viene eletto il più anziano in servizio, nel caso del personale tecnico-amministrativo, e l'assegnatario da minor tempo nel caso dei docenti a contratto e degli assegnisti di ricerca. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

I rappresentanti eletti sono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento.

In caso di interruzione anticipata del mandato vengono indette nuove elezioni entro trenta giorni. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

Per quel che riguarda l'elezione dei rappresentanti degli studenti e degli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, le modalità e i tempi di svolgimento delle elezioni sono stabiliti dal Regolamento Elettorale di Ateneo.

4. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni conferite al Dipartimento, escluse le attribuzioni del Direttore e della Giunta. In particolare:

- a) elegge il Direttore;
- b) approva i regolamenti del Dipartimento; approva e verifica il piano di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento, deliberando sugli impegni di spesa in conformità con quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- c) approva la programmazione triennale del Dipartimento;
- d) delibera in merito alle proposte di reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate; alle proposte di reclutamento di ricercatori a tempo determinato e alle relative procedure di valutazione comparativa;
- e) approva le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei Corsi di Studio di propria competenza;
- f) delibera affidamenti, contratti e supplenze in relazione agli incarichi didattici;
- g) propone l'attivazione di nuovi corsi di studio appartenenti alle classi di propria pertinenza, di nuovi corsi di Dottorato di ricerca, di Scuole di specializzazione e di altre attività formative previste dal regolamento Didattico di Ateneo, congrue con i settori scientifico-disciplinari di propria competenza;

- h) assegna ogni anno i compiti didattici ai propri docenti, sentiti gli interessati e i Coordinatori della didattica di cui all'Art. 3 comma 2; l'assegnazione ha luogo sulla base delle competenze scientifico-disciplinari di ciascuno e di un'equa ripartizione del carico didattico complessivo. In presenza di esigenze didattico-formative non soddisfatte dai compiti didattici assegnati, il Dipartimento può conferire corrispondenti incarichi di insegnamento e di didattica integrativa;
- i) programma e organizza, di concerto con le proprie sezioni, le attività di ricerca sulla base degli obiettivi, delle metodologie di ricerca adottate, delle risorse acquisite o acquisibili, dei risultati attesi; favorisce e incentiva la partecipazione dei gruppi di ricerca interni a programmi di ricerca nazionali e internazionali, nonché a quelli dell'Unione Europea, sostenendo l'internazionalizzazione delle attività di ricerca dei membri del Dipartimento;
- j) definisce e organizza, di concerto con le proprie sezioni, un programma annuale di iniziative scientifiche e culturali di Dipartimento;
- k) formula proposte preliminari per la costituzione dei Centri Interdipartimentali di ricerca, dei Centri Interdipartimentali di servizi, di consorzi o di parchi tecnologici, ovvero esprime parere obbligatorio circa la proposta di costituzione di Centri ai quali sia interessato il Dipartimento;
- l) predispone, approva e trasmette la relazione annuale di cui all'art. 9 c. 4 del Regolamento Generale di Ateneo;
- m) collabora con gli Organi di governo dell'Università e con gli organi di programmazione nazionali, regionali e locali all'elaborazione ed all'attuazione dei programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione, nonché di educazione permanente;
- n) approva i contratti e le convenzioni con enti pubblici e privati per l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza nonché di attività di didattica esterne, secondo quanto disposto dal Regolamento Finanziario di Ateneo;
- o) promuove, nel rispetto degli indirizzi adottati a livello nazionale e qualora risulti necessario, l'elaborazione di criteri e di procedure di valutazione della ricerca scientifica, corrispondenti ai profili epistemologici delle scienze umane e sociali, da utilizzare per l'autovalutazione dell'attività di ricerca del Dipartimento; adotta i risultati delle procedure della valutazione della ricerca scientifica come riferimento nella programmazione e nella realizzazione delle attività dipartimentali; accompagna la realizzazione dei propri progetti di ricerca con azioni di monitoraggio e procedure di autovalutazione; adotta e, ove necessario, predispone le procedure di autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano (AVA).

ART. 7 - GIUNTA

1. La Giunta del Dipartimento

- a) coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare quelle previste ai punti c), d), e), f) dell' art. 5 c. 1;
- b) delibera in merito ad argomenti specifici ad essa espressamente delegati dal Consiglio di Dipartimento;
- c) formula proposte ed esprime pareri in merito:
 - alla programmazione triennale del Dipartimento;
 - al reclutamento del personale docente e alle correlate chiamate;
 - al reclutamento di ricercatori a tempo determinato e alle connesse procedure di valutazione comparativa;
 - ad affidamenti, contratti e supplenze in relazione agli incarichi didattici;
 - all'attivazione di nuovi corsi di studio;
 - alle attività di ricerca e alla loro organizzazione.

La Giunta delibera sulle questioni di propria competenza con una maggioranza pari alla metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

2. La Giunta è composta:

- a) dal Direttore;
- b) dal Vicedirettore;
- c) dal Segretario Amministrativo;
- d) dal Segretario alla Ricerca;
- e) dal Delegato del Direttore ai rapporti con gli studenti;
- f) dai Coordinatori Scientifici;
- g) dai Coordinatori della didattica;
- h) da quattro docenti eletti tra i professori e/o i ricercatori;
- i) da un rappresentante eletto dal personale TAB.

Il termine del mandato dei componenti la Giunta coincide con il termine del mandato del Direttore, anche in caso di cessazione anticipata.

~~Per l'elezione dei rappresentanti dei professori ordinari, straordinari e associati l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori ordinari, straordinari e associati del Dipartimento.~~

~~Per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato, l'elettorato attivo e passivo spetta ai ricercatori e ai ricercatori a tempo determinato in servizio presso il Dipartimento.~~

Per l'elezione dei rappresentanti di cui al punto h, l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori ordinari, straordinari, associati, ricercatori e ricercatori a tempo determinato in servizio presso il Dipartimento.

Per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento, con esclusione del Segretario Amministrativo e del Segretario alla Ricerca, che godono del solo elettorato attivo.

Le elezioni dei rappresentanti di cui ai commi precedenti sono indette dal Direttore del Dipartimento con convocazione telematica a tutti gli aventi diritto entro trenta giorni dalla propria entrata in carica.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e sono valide se vi abbia preso parte almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Il seggio elettorale ha sede nel Dipartimento ed è composto da tre membri scelti tra il personale in servizio presso il Dipartimento.

Alla chiusura delle operazioni di voto, il Presidente del seggio redige il verbale indicando il numero degli aventi diritto al voto e dei votanti, il numero di preferenze espresse e il numero dei voti riportati da ciascun candidato.

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il più anziano in servizio. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano d'età.

I rappresentanti eletti sono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento. In caso di interruzione anticipata del mandato di uno dei componenti si procede a nuova votazione.

ART. 8-MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO E DELLA GIUNTA

1. Le adunanze degli organi collegiali sono valide se: a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante comunicazione personale, di norma per via telematica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi d'urgenza; b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto al voto.

Nel computo per la determinazione del numero legale, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

L'ordine del giorno è stabilito dal Direttore e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata.

Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti, la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un decimo e comunque da non meno di quattro dei componenti dell'organo collegiale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo quanto sia diversamente disposto. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo, si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado.

2. I verbali del Consiglio di Dipartimento sono approvati, di norma, nella medesima adunanza o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario dell'adunanza.

Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della direzione del Dipartimento.

I verbali delle adunanze, dopo la relativa approvazione, sono pubblici. Le norme per la loro consultazione sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo. Al personale universitario e agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi.

ART. 9 – NORME PROCEDURALI

1. Il Dipartimento formula un piano triennale del personale docente e delle altre risorse, approvato dall'organo consiliare, in conformità con il documento di programmazione triennale di Ateneo. In relazione a tale piano, il Dipartimento presenta proposte di bandi di chiamata di professori e di selezione di ricercatori a tempo determinato e avanza le relative proposte di chiamata nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza, sostenendole con una compiuta motivazione scientifica e didattica.

Il Dipartimento, nella ripartizione interna delle risorse disponibili, deve operare secondo le indicazioni definite nei programmi di sviluppo e con particolare riferimento alla valutazione dei

risultati conseguiti, stimati secondo indicatori di risultato adottati a livello nazionale ed internazionale ed eventualmente integrati a livello di Università.

2. Il Consiglio di Dipartimento approva e verifica il piano di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento.

3. Il Consiglio di Dipartimento delibera in merito alle proposte di reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate.

4. Il Consiglio di Dipartimento delibera inoltre sulle attribuzioni dei compiti didattici istituzionali ai propri docenti, sugli affidamenti, i contratti e le supplenze in relazione agli incarichi didattici, tenendo conto delle competenze scientifiche e delle esigenze didattiche.

ART. 10 – NORME COMUNI E FINALI

1. Il Regolamento del Dipartimento viene proposto con delibera del Consiglio, adottata a maggioranza assoluta dei componenti e quindi approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

2. Il Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua emanazione. Ogni modifica al Regolamento segue le norme e le procedure previste per la sua adozione.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo.

NORMA TRANSITORIA

In prima attuazione le elezioni dei rappresentanti del personale TAB nel Consiglio di Dipartimento e quelle dei membri elettivi della Giunta di Dipartimento si tengono entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Entro il medesimo termine si tengono le elezioni dei Coordinatori Scientifici e dei Coordinatori della didattica.